Introduzione della tassazione delle piattaforme di vendita per corrispondenza 2025

Informazione ai partner

Dal 1º gennaio 2025 in Svizzera entrerà in vigore la tassazione delle piattaforme di vendita per corrispondenza Di conseguenza le piattaforme estere con un fatturato annuo a partire da 100'000 franchi realizzato con invii a clienti in Svizzera, sono ora assoggettate all'IVA nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Nel presente factsheet sono riportate le misure uniche o ricorrenti da adottare, in qualità di piattaforma, per la spedizione di invii postali internazionali in Svizzera.

Cosa cambia e quando?

Dal 1º gennaio 2025, tutte le piattaforme di vendita per corrispondenza che consentono alla loro clientela di effettuare la consegna di merci saranno assoggettate al pagamento dell'IVA in Svizzera. I servizi sono esclusi dalla nuova disposizione, che riguarda esclusivamente le merci. Le nuove disposizioni di legge valgono per tutti gli invii, che siano soggetti o esenti da dazi in Svizzera. La tassazione delle piattaforme di vendita per corrispondenza si applica anche alle prestazioni C2C.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) all'URL Revisione parziale della legge sull'IVA e delle ordinanze riguardanti l'IVA | AFC (admin.ch).

In caso di dubbi sull'assoggettamento di una piattaforma di vendita per corrispondenza all'obbligo fiscale in Svizzera, si consiglia di rivolgersi a figure esperte specializzate in materia fiscale.

Quali sono le attività preliminari a carico delle piattaforme di vendita per corrispondenza?

1. **Registrazione presso l'AFC**
   Le piattaforme di vendita per corrispondenza, che dal 2025 saranno soggette a obbligo fiscale in Svizzera, devono registrarsi previamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

2. **Richiesta di un conto per l'IVA all'importazione (PCD)**
   La Posta consiglia alle piattaforme di vendita per corrispondenza di richiedere all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) un conto PCD per la fatturazione automatizzata dell'imposta sull'importazione.
   Utilizzando il conto PCD della Posta, alla presentazione dell'imposta sull'importazione viene addebitata una **commissione pari al 2% dell'importo dell'imposta sull'importazione (minimo CHF 10.00 per invio)**.

3. **Registrazione presso Posta CH SA:** per garantire una corretta elaborazione, le piattaforme di vendita per corrispondenza devono attenersi alla seguente procedura di iscrizione:
   3.1 **iscrizione al Login clienti Posta**: iscrizione come nuovo cliente su www.posta.ch alla voce «Login»
   3.2 **iscrizione a Fattura cliente di Posta CH SA**: occorre iscriversi per la fatturazione, indicando anche le informazioni sul proprio conto PCD

3.3 **conclusione della registrazione** prima della prima spedizione

In che modo Posta CH SA riconosce questi invii in fase di sdoganamento?

1. **Etichetta per l'identificazione del mittente:** questa etichetta aggiuntiva riporta **solo** il nome della piattaforma di vendita per corrispondenza estera e il suo numero di partita IVA (numero IDI IVA). L'etichetta non può contenere dati relativi all'indirizzo.

   Piattaforma di trading XYZ
   UID IVA: CHE-123.456.789

   Questa etichetta non può avere una lunghezza inferiore a 5 cm e un'altezza inferiore a 2 cm.

2. **Fattura conforme all'imposta sul valore aggiunto:** fattura con dichiarazione d'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o fattura proforma. La fattura deve riportare il numero IVA (numero IDI IVA) con cui la piattaforma di vendita per corrispondenza è iscritta nel registro IVA dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e deve essere obbligatoriamente apposta all'esterno dell'invio, in una busta per documenti.

3. **Dati del numero IVA:** a completamento dei dati ITMATT occorre inserire il numero IDI IVA svizzero a titolo di riferimento (elemento di dati «sender.identification.reference») tra i dati relativi all'importatore. Va altresì indicato l'indirizzo della piattaforma di vendita per corrispondenza con cui l'azienda si è registrata presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e che figura nel registro IVA svizzero, a titolo di informazione relativa all'indirizzo dell'importatore.

Cos'altro c'è da sapere?

Decisione d'imposizione elettronica (DIe)
Le decisioni d'imposizione elettroniche possono essere ottenute presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

In caso di ricorso alla PCD della Posta, le decisioni d'imposizione elettroniche possono essere scaricate alla pagina www.posta.ch/dse (istruzioni disponibili).

Regolamentazione della vendita per corrispondenza 2019
La regolamentazione della vendita per corrispondenza introdotto nel 2019 rimane in vigore e le sue disposizioni continuano ad avere validità dopo l'introduzione della tassazione delle piattaforme di vendita per corrispondenza. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina www.posta.ch/regolamentazionevpc. Dal 1º gennaio 2025 questa URL sarà opportunamente aggiornata.

Misure amministrative
In caso di comportamento «non conforme» da parte della piattaforma o dell'azienda di vendita per corrispondenza, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può ordinare misure amministrative (*art. 79a: Misure amministrative)*.
– Divieto d'importazione di invii
– Distruzione degli invii (da parte dell'UDSC)

Sintesi dei punti principali

➔ Registrazione presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
➔ Registrazione con «Login clienti Posta»
➔ Registrazione «Fattura cliente di Posta CH SA»
➔ Prima della spedizione, concludere i processi di registrazione
➔ Contrassegnare correttamente l'invio

La Posta Svizzera SA
International Mail & Parcels
Wankdorfallee 4
Casella postale
3030 Berna